DO 1~ 1/20

MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI NARO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORDINANZA SINDACALE N. 37 **DEL** 19/05/2020

Oggetto:	Riapertura del mercato settimanale e delle altre attività commerciali di vendita al dettaglio operanti su aree pubbliche art. 2 OPRS n. 21 del 17/05/2020.-

IL SINDACO

VISTO: il Decreto Legge 25/03/2020, n. 19;
VISTO: il DPCM del 26/04/2020;
VISTO: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020, contenente misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus;
VISTE: le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17, trasmesse in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
ATTESO: che sul territorio comunale si applicano, "*ope legis*," le sopra richiamate disposizioni;
DATO ATTO: che il DPCM 26/04/2020 ha mantenuto la chiusura dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
VISTA: l'Ordinanza contigibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17/05/2020 con la quale sono state recepite le disposizioni nazionali;
RILEVATO CHE: che la stessa OPRS 21/2020 all'art 2, consente la riapertura a tutte le attività commerciali al dettaglio operanti su aree pubbliche;
TENUTO CONTO: che l'andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione, è di livello "basso" e che lo Stato, nel proprio decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, ha individuato quali linee guida applicabili per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle diverse attività economiche e produttive autorizzate le regole indicate nelle c.d. "linee guida" del 16 maggio 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
RITENUTO: dover consentire la riapertura del mercato settimanale, a tutte le attività commerciali al dettaglio operanti su aree pubbliche così come previsto dall'art 2 dell'Ordinanza contigibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17/05/2020;
RITENUTO ALTRESI': che la regolamentazione delle attività mercatali sia competenza del Sindaco, che vi provvede nel rispetto delle norme vigenti;
VISTO: l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATA: la propria Ordinanza Sindacale n. 32 del 11/05/2020, ad integrazione e modifica della stessa;

ORDINA

Per i motivi citati nella premessa e ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 267/2000:

- E' consentito lo svolgimento del mercato settimanale del giovedì, in Piazza Padre Favara , è consentito altresì, a tutte le attività commerciali la vendita al dettaglio su aree pubbliche.
- I posteggi saranno predisposti secondo le direttive impartite dall'Ufficio Commercio e dal Comando dei Vigili Urbani;
- Potranno occupare i detti posteggi solamente gli operatori che, in regime ordinario, avevano già diritto a prendere parte al mercato settimanale **e che siano in regola**

con il pagamento per l'occupazione di suolo comunale per l'anno 2019 e che abbiano provveduto per eventuali mancati pagamenti di anni precedenti, a pianificare il rientro della posizione debitoria

- L'area di vendita dovrà essere circoscritta con transenne e/o nastro a cura del commerciante;
- E' vietata ogni forma di assembramento, in ogni banco di vendita dovrà essere osservato il distanziamento sociale;
- I banchi di vendita dovranno essere **distanziati l'uno dall'altro almeno 2,00 metri;**
- **gli auto-negozi, ai sensi della Circolare 3794 del 12.03.2014 del Dip. dei VV.FF.del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, dovranno rispettare tassativamente la distanza minima di almeno 3,00 metri dalla altre bancarelle lasciando la corsia mercatale (a senso unico - tratto via Dante- Piazza P. Favara-Via S. Gaetano) libera da qualsiasi ingombro;**
- Gli assegnatari di posteggio sono tenuti al rispetto delle norme di contrasto al contagio da Coronavirus, dovranno indossare i necessari DPI e adottare tutte le misure previste dal DPCM 26/04/2020, in particolare:
    1. di quelle contenute nell'allegato 5;
    2. di quelle contenute nell'allegato 6; tenendo conto della particolare forma di attività in questione e unicamente per le parti coerenti con essa;

Inoltre il titolare di posteggio dovrà osservare le seguenti misure:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa riferimento alle altre disposizioni e ai regolamenti vigenti, a livello nazionale, regionale e locale, in materia di fiere e mercati.
L'Ufficio commercio, congiuntamente con il Comando di Polizia Municipale provvederà all'assegnazione dei posteggi e darà esecuzione alla presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 25/03/2020, n. 19, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. La Polizia Municipale ha facoltà di ordinare la sospensione immediata dell'attività di quegli operatori commerciali operanti all'interno dell'area mercatale che agiscano in violazione della presente ordinanza, **disponendo che i detti operatori provvedano a porsi in regola con gli obblighi sopra indicati**. Ove essi non provvedano, tali operatori commerciali saranno espulsi dall'area mercatale con effetto immediato, in considerazione del fatto che la presente ordinanza viene adottata per la tutela della salute pubblica.
Il Comando dei Vigili Urbani è incaricato di fare osservare la presente ordinanza.-
Notificare la presente al Capo Settore Area Tecnica, All'Ufficio Commercio, All'ASP di Agrigento Ufficio Igiene e Sanità di Naro, al Comando Vigili Urbani ed alla Stazione Carabinieri di Naro, alla Prefettura di Agrigento.-
La presente revoa la precedente ordinanza Ordinanza Sindacale n. 32 del 11/05/2020.-
Dalla Residenza Municipale lì_____

COMUNE DI NARO UFFICIO SEGRETERIA

Il Sindaco